



XI LEGISLATURA

atti consiliari

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

presentata dai consiglieri

Revelant, Riccardi, Sibau, Santarossa, Dipiazza, Colautti, Cargnelutti, De Anna, Ziberna, Novelli,
Ciriani, Marini, Violino, Piccin

il 6 dicembre 2013

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente>>

Presidente, Colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce da un'osservazione attenta del nostro territorio che troppo spesso è deturpato da ruderi, edifici in stato di palese abbandono e aree produttive dismesse che, oltre a danneggiare il paesaggio, in molti casi mettono a rischio l'incolumità fisica dei cittadini a causa della mancata messa in sicurezza di strutture con ingenti danni strutturali dovuti all'incuria ed all'usura del tempo.

A causa del momento economico e della pesante crisi del mercato dell'edilizia tali immobili vengono spesso abbandonati più per l'impossibilità economica di alienarli o ristrutturarli che per una reale negligenza dei proprietari.

La crisi finanziaria porta inoltre a un'inversione del modello di sviluppo del territorio basato su un'urbanizzazione estensiva con continua espansione edilizia e rende urgenti e indifferibili misure volte a contenere il consumo del suolo attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente.

La situazione congiunturale sopra descritta, inoltre, non può trovare soluzione negli attuali strumenti urbanistici che, per tempi e costi delle procedure di variante, finiscono spesso per contribuire all'ingessamento del territorio su visioni o prescrizioni non più attuali o limitative e a volte contrarie proprio alle finalità di recupero e miglioramento del patrimonio esistente, oltretutto azioni indiscutibilmente dirette a limitare il consumo di nuovo suolo (obiettivo oramai prioritario a livello di pianificazione territoriale regionale).

Il progetto di legge risulta in linea con la proposta di censimento delle aree edificate, ma non utilizzate, avanzata dalla Regioni riunite in Conferenza Unificata in sede di esame del disegno di legge <<Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato>> approvato dal Consiglio dei Ministri il 15/06/2013. Le Regioni, infatti, hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge a condizione che siano accolte alcune proposte, tra cui l'introduzione dell'obbligo in capo ai Comuni di procedere all'individuazione delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione. Risponde, inoltre, alle richieste avanzate nella stessa sede dall'ANCI che, richiamando gli indirizzi dell'Unione Europea in materia, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo "0" entro il 2050, propone l'introduzione di forme incentivanti per promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente.

Ciò premesso, con la presente proposta di legge si vuole coniugare la lotta al degrado ambientale e al consumo di suolo ad azioni concrete a favore del comparto dell'edilizia e del tessuto economico in generale, trasformando gli immobili abbandonati e le aree dismesse in vere e proprie risorse e stimolando la partecipazione di pubblico e privato nella tutela del paesaggio e nella rigenerazione urbana, anche a fini energetici ed ambientali.

Punto di partenza di tale percorso è il censimento degli edifici in stato di abbandono e le aree dismesse volto a valutare su basi numeriche concrete l'incidenza di tali immobili sul territorio. Per fare questa operazione si è pensato di coinvolgere cittadini, enti locali e

categorie economiche nella redazione di un registro su base comunale e regionale. Il registro degli immobili abbandonati vuole essere un punto di partenza per monitorare la situazione, ma anche uno strumento di programmazione al servizio della comunità, con l'obiettivo di ridurre il consumo del suolo e incentivare il recupero dei fabbricati, migliorandone l'impatto sul territorio in termini di efficienza energetica e di prevenzione dei rischi causati dalle calamità naturali.

La disposizione propone di dividere il costituendo registro in tre sezioni, in quanto le diverse tipologie di immobile, con le rispettive destinazioni d'uso, necessitano forme di intervento specifiche e mirate, ove possibile, a trasformare l'immobile in una risorsa.

La prima sezione fa riferimento agli edifici residenziali in stato di abbandono per i quali si prevede un contributo a fondo perduto in conto capitale al fine di promuovere la demolizione dell'immobile come misura di salvaguardia contro il degrado ambientale. A tale contributo si associano misure incentivanti per favorire, nel caso di ricostruzione o restauro dell'edificio, interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica e per agevolare i nuclei familiari con persone con gravi disabilità o non autosufficienti a costruire degli alloggi confacenti alle loro specifiche esigenze.

La seconda sezione è invece dedicata agli immobili che fanno parte della tradizione rurale regionale, a titolo esemplificativo tavoli, baite, case coloniche o casoni, con lo scopo di promuovere la tutela, valorizzazione e manutenzione dell'architettura rurale tradizionale esistente in quanto depositaria del patrimonio storico-culturale e delle tecniche costruttive tradizionali.

La terza sezione, infine, registra gli edifici produttivi e le aree dismesse e pone importanti incentivi per il riuso di tali aree affinché diventino uno strumento di marketing territoriale per attrarre nella nostra regione nuovi investimenti e nuove imprese. Scopo di tali misure a favore dell'insediamento in aree produttive dismesse è quello di offrire dei contributi alla creazione di imprese affinché attraverso la rivalutazione dell'area sia l'imprenditore stesso a riqualificare il tessuto urbano, con benefici per la comunità, per l'impresa e per l'economia regionale. Le risorse stanziare a questo scopo potranno essere ammortizzate attraverso i risparmi delle amministrazioni pubbliche che devono sostenere i costi per combattere il degrado ambientale, ma anche dai benefici che la creazione di nuove imprese portano con sé in termini di IVA, produttività e lavoro. Per dare un segnale forte agli imprenditori e come dimostrazione di ascolto e di comprensione delle loro esigenze, si è voluto applicare l'aliquota IRAP agevolata del 2,9% per le nuove imprese che si insedieranno nelle aree dismesse, come momento di discontinuità e concreta attenzione verso lo sforzo imprenditoriale. A questo proposito preme sottolineare come questo incentivo è stato limitato alle imprese di nuova istituzione al fine di non gravare troppo sul bilancio regionale, creando una sicura diminuzione delle entrate fiscali. Lo sconto IRAP, così definito e limitato, infatti, sarà compensato dai benefici derivanti dall'insediamento di una nuova impresa che, probabilmente, senza il predetto incentivo non nascerebbe o sceglierebbe come sede il territorio di un'altra regione.

Si espongono di seguito più nel dettaglio i provvedimenti normativi che si intendono introdurre.

Capo I (Disposizioni generali)

Si definiscono le finalità e gli ambiti di applicazione della legge.

Capo II (Registro degli edifici e delle aree dismesse)

Si prevede l'istituzione del registro regionale degli edifici e delle aree dismesse presso la Struttura regionale competente, nell'ambito dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, suddiviso nelle tre sezioni anticipate in precedenza:

- a) Sezione I: Edifici residenziali;
- b) Sezione II: Edifici rurali tradizionali;
- c) Sezione III: Edifici produttivi e Aree dismesse.

Si prevede inoltre la costituzione del registro comunale degli edifici e delle aree dismesse nell'ambito dello Sportello Unico per l'edilizia (SUE) e dello Sportello Unico delle Attività Produttive o relativi uffici competenti e si definiscono le modalità di iscrizione al Registro nelle diverse sezioni, rimandando a uno specifico regolamento lo stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle diverse prescrizioni.

Capo III (Contributi per edifici ad uso residenziale)

Con il presente capo si entra nel vivo della proposta di legge con l'introduzione delle forme contributive e incentivanti a favore dei proprietari di edifici residenziali in stato di abbandono iscritti nel registro previsto nel capo precedente, in particolare: un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile calcolata sul prezzo a metro/cubo definito dal Prezziario regionale dei lavori pubblici e in caso di restauro o ricostruzione, in seguito a demolizione totale, come definito a livello nazionale con il decreto legge 70/2011, una volumetria premiale del 20% in caso di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e modifiche della sagoma necessarie all'armonizzazione architettonica. Si riconosce, infine, un'ulteriore volumetria aggiuntiva (massimo cento metri cubi) per l'adeguamento di alloggi utilizzati da nuclei familiari comprendenti persone con gravi handicap o non autosufficienti.

Capo IV (Interventi per edifici rurali tradizionali)

Il IV capo definisce gli interventi volti a favorire il recupero del patrimonio edilizio tradizionale attraverso contributi in conto capitale volti a demolire, ristrutturare o ricostruire in seguito a demolizione un fabbricato rurale tradizionale. Tali contributi, cumulabili tra loro al fine di offrire al proprietario la più ampia scelta di intervento, sono ammessi solo per opere volte a recuperare e conservare gli elementi architettonici e costruttivi storici

attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali. Si evidenzia come per gli immobili siti in aree svantaggiate, tenuto conto del fatto che spesso gli interventi vanno effettuati in aree difficili da raggiungere, l'ammontare del contributo è maggiorato del 15%. Si è voluto infine aumentare di un ulteriore 20% l'ammontare massimo del contributo nei casi di utilizzo di imprese, maestranze e prodotti di origine regionale.

Capo V (Misure per la promozione del riuso degli edifici produttivi e delle aree dismesse)

Al fine di attrarre nuovi investimenti produttivi e promuovere la riqualificazione e il riuso di edifici produttivi e aree dismesse l'Amministrazione regionale viene autorizzata ad attivare forme incentivanti a favore delle imprese che stabiliscono la loro sede nell'edificio produttivo o nell'area dismessa: finanziamenti a tasso zero o agevolato attivati tramite il FRIE, con assunzione dei costi di servizio e delle operazioni a carico dell'Amministrazione regionale, per finanziare interventi di recupero e riqualificazione di edifici produttivi e aree dismesse al fine di permettere l'insediamento di nuove imprese; esenzione del contributo di costruzione per interventi di edilizia effettuati all'interno delle aree dismesse; contributi in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di impianti tecnologici ad elevata efficienza energetica e infine applicazione dell'aliquota IRAP al 2,9% per un massimo di 10 periodi di imposta, solo per le imprese di nuova istituzione e iscrizione al registro delle imprese, per le motivazioni precedentemente indicate.

Si prevede inoltre l'intervento dell'Amministrazione regionale per l'attuazione di forme di marketing territoriale volte ad attrarre gli investimenti nelle aree produttive dismesse.

Capo VI (Norme transitorie e finali)

Prevede le disposizioni transitorie e di coordinamento con le differenti norme di settore su cui incide la presente proposta di legge, le disposizioni a carattere finanziario e infine l'entrata in vigore.

La presente proposta di legge che abbiamo presentato vuole essere uno strumento innovativo a carattere trasversale che ha il duplice scopo di salvaguardare il paesaggio della nostra regione e di dare impulso al settore dell'edilizia, da una parte, e al tessuto imprenditoriale dall'altra; confidiamo pertanto nel Consiglio regionale affinché possa comprendere i principi ispiratori della proposta stessa e possa approvarla per dare un'ulteriore opportunità ai nostri cittadini per uscire da una crisi che oramai perdura da troppo tempo.

REVELANT
RICCARDI
SIBAU
SANTAROSSA
DIPIAZZA

COLAUTTI
CARGNELUTTI
DE ANNA
ZIBERNA
NOVELLI
CIRIANI
MARINI
VIOLINO
PICCIN

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità e ambiti di applicazione)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, promuove la riqualificazione incentivata delle aree urbane e delle aree produttive dei Comuni del Friuli Venezia Giulia mediante strumenti di intervento finalizzati alla demolizione, alla ristrutturazione e al riuso di edifici dismessi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno ad oggetto edifici di proprietà privata a uso residenziale e fabbricati rurali tradizionali non soggetti a vincolo, in stato di abbandono e in condizioni tali da creare situazioni di degrado urbano e rischi per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica in generale. Interessano, altresì, edifici o siti produttivi di proprietà privata a destinazione industriale, artigianale, commerciale e ricettizia dismessi o in fase di dismissione, in condizioni tali da permettere, con appropriate opere di manutenzione straordinaria e messa a norma, il loro riuso o la loro riconversione.

Capo II
Registro degli edifici e delle aree dismesse

Art. 2
(Registro regionale)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente nell'ambito dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), il registro regionale degli edifici e delle aree dismesse.

2. Il registro di cui al comma 1 è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione I: Edifici residenziali;
- b) Sezione II: Edifici rurali tradizionali;
- c) Sezione III: Edifici produttivi e Aree dismesse.

3. Per l'attività di compilazione e di tenuta del registro di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula con gli enti locali di riferimento, le amministrazioni pubbliche interessate, le associazioni di categoria e le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) apposite intese per la gestione, la raccolta e l'elaborazione

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

dei dati in via telematica riguardanti gli immobili di pertinenza delle tre sezioni di cui il registro è composto.

Art. 3

(Registro comunale)

1. Le amministrazioni comunali istituiscono, rispettivamente nell'ambito dello Sportello Unico per l'edilizia (SUE) e dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per le attività di servizi (SUAP), ognuno per la parte di territorio di competenza, un registro comunale degli edifici e delle aree dismesse, con i medesimi criteri e contenuti del registro regionale di cui all'articolo 2.

2. I Comuni, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7:

a) trasmettono in via telematica gli aggiornamenti dei dati alla struttura regionale competente;

b) esercitano la funzione di vigilanza sugli interventi soggetti a contributo di cui ai capi II, IV e V.

Art. 4

(Iscrizione al Registro – Sezione I Edifici residenziali)

1. L'iscrizione di un immobile nella sezione I del registro di cui all'articolo 3 avviene su richiesta del proprietario dell'immobile o del titolare di altro diritto reale o di godimento, su segnalazione da parte di soggetti terzi e d'ufficio, qualora ne ricorrano le condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 7.

2. In caso di segnalazione effettuata da terzi, il Comune competente per territorio notifica ai proprietari dei beni immobili o ai titolari di altro diritto reale o di godimento la segnalazione pervenuta al fine della presentazione della richiesta di iscrizione.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui comma 2 non adempiano all'iscrizione o risultino irreperibili, l'amministrazione comunale provvede all'iscrizione d'ufficio. L'iscrizione d'ufficio non dà diritto alla fruizione dei contributi previsti dalla presente legge.

4. Possono essere iscritti nella sezione I del registro i seguenti immobili:

a) immobili a destinazione d'uso residenziale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2009;

b) immobili a destinazione d'uso servizi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) della legge regionale 19/2009.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

Art. 5

(Iscrizione al Registro – Sezione II Edifici rurali tradizionali)

1. L'iscrizione di un immobile nella sezione II del registro di cui all'articolo 3 avviene su richiesta del proprietario dell'immobile o del titolare di altro diritto reale o di godimento, su segnalazione da parte di soggetti terzi e d'ufficio, qualora ne ricorrano le condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 7.

2. In caso di segnalazione effettuata da terzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

3. Possono essere iscritti nella sezione II i fabbricati storici appartenenti alla tradizione regionale adibiti a uso residenziale o ad attività agricole, a deposito di attrezzi o a servizio dell'attività agricola non professionale e della pesca. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono identificati i fabbricati appartenenti alla tradizione regionale.

Art. 6

(Iscrizione al Registro – Sezione III Edifici produttivi e Aree dismesse)

1. La raccolta dei dati relativi agli immobili e alle aree a destinazione produttiva viene effettuata dall'amministrazione comunale interessata sulla base di un censimento dei siti produttivi dismessi, realizzato con la collaborazione dell'ANCI, delle Camere di Commercio e delle associazioni di categoria, attraverso una specifica convenzione stipulata tra le stesse e l'Amministrazione regionale.

2. Sulla base del censimento di cui al comma 1, l'amministrazione comunale iscrive gli immobili censiti nella sezione III del registro di cui all'articolo 3.

3. Possono essere iscritti nella sezione III del registro i seguenti immobili:

a) immobili a destinazione d'uso alberghiera di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) della legge regionale 19/2009;

b) immobili a destinazione d'uso ricettivo-complementare di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d) della legge regionale 19/2009;

c) immobili a destinazione d'uso direzionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera e) della legge regionale 19/2009;

d) immobili a destinazione d'uso commerciale al dettaglio, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera f) della legge regionale 19/2009;

f) immobili a destinazione d'uso commerciale all'ingrosso, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera g) della legge regionale 19/2009;

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

g) immobili a destinazione d'uso trasporto di persone e merci di cui all'articolo 5 comma 1 lettera h) della legge regionale 19/2009;

h) immobili a destinazione d'uso artigianale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera i) della legge regionale 19/2009;

i) immobili a destinazione d'uso industriale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera j) legge regionale 19/2009;

j) a) immobili a destinazione d'uso agricola e residenziale agricola di cui all'articolo 5 comma 1 lettera k) legge regionale 19/2009;

k) immobili a destinazione d'uso artigianale agricola di cui all'articolo 5 comma 1 lettera l) della legge regionale 19/2009;

l) immobili a destinazione d'uso commerciale agricola di cui all'articolo 5 comma 1 lettera m) della legge regionale 19/2009;

m) immobili a destinazione d'uso allevamenti industriali in zona agricola di cui all'articolo 5 comma 1 lettera n) della legge regionale 19/2009.

4. Il censimento di cui al comma 1, ai fini dell'iscrizione degli immobili e delle aree produttive nei registri di cui all'articolo 2, dovrà evidenziare per ciascun sito:

- a) la proprietà dell'immobile;
- b) la presenza di vincoli ipotecari o di crediti fallimentari;
- c) la volumetria e la superficie coperta;
- d) la destinazione d'uso dell'area e la tipologia di attività in precedenza operata;
- e) le eventuali strutture o i macchinari presenti;
- f) le eventuali aree inquinate da bonificare.

5. Il risultato del censimento e la successiva iscrizione dei siti produttivi dimessi, secondo le modalità indicate nel comma 4, vengono comunicati dall'amministrazione comunale, in via telematica, ai proprietari dei siti produttivi interessati dal provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

Art. 7
(Regolamento)

1. Con regolamento regionale da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno stabiliti i criteri e le modalità per dare attuazione alle prescrizioni di cui al presente capo.

Capo III
Interventi per edifici a uso residenziale

Art. 8
(Contributi per la demolizione di edifici abbandonati)

1. Per la demolizione degli edifici iscritti nella sezione I dei registri di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, la Regione concede ai privati titolari del diritto di proprietà sull'immobile che ne facciano domanda un contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammissibile calcolata sul prezzo al metro/cubo definito dal Prezziario regionale dei lavori pubblici previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1; successivamente provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.

4. Le domande di contributo sono presentate al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici che provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

5. I beneficiari dei contributi di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare al Comune di iscrizione l'avvenuta demolizione dell'immobile iscritto nella sezione I dei registri di cui agli articoli 2 e 3, in modo da permettere l'aggiornamento dei registri stessi.

6. La mancata comunicazione dell'avvenuta demolizione dell'immobile iscritto nella sezione I dei registri di cui agli articoli 2 e 3 comporta la perdita del diritto al mantenimento della volumetria preesistente.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

Art. 9

(Incentivi per la riqualificazione urbana ed edilizia)

1. Anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), è riconosciuta una volumetria premiale del 20 per cento rispetto quella preesistente nel caso di interventi su edifici iscritti nella sezione I dei registri di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, anche in caso di demolizione totale e ricostruzione, purché finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica con un incremento superiore al 50 per cento del valore limite attribuito all'edificio prima dell'intervento. Sono consentite le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi preesistenti.

2. I Comuni, previa deliberazione del Consiglio comunale, possono riconoscere una volumetria aggiuntiva fino a un massimo di cento metri cubi, rispetto a quella accertata come più elevata tra il raffronto della volumetria assegnata dallo strumento urbanistico vigente e quella preesistente, per permettere l'adeguamento di ogni singolo alloggio, nel caso in cui il medesimo sia utilizzato da nuclei familiari che comprendano persone con gravi handicap o non autosufficienti.

Capo IV

Interventi per edifici rurali tradizionali

Art. 10

(Contributi per il recupero del patrimonio edilizio tradizionale)

1. Al fine di recuperare il patrimonio edilizio tradizionale attualmente in stato di abbandono o di degrado strutturale e di conservare il paesaggio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari degli immobili iscritti nella sezione II dei registri di cui agli articoli 2 e 3, dei contributi in conto capitale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti tipi di interventi:

- a) demolizione del fabbricato rurale tradizionale;
- b) recupero del fabbricato rurale tradizionale;
- c) demolizione ed edificazione di nuovo fabbricato rurale tradizionale.

3. Per il contributo regionale relativo agli interventi di demolizione di cui al comma 2 lettera a) si rinvia a quanto previsto dall'articolo 8.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

4. Il contributo regionale relativo agli interventi di recupero e di nuova costruzione di cui, rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, viene concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 30.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volte a recuperare e conservare gli elementi architettonici e costruttivi storici, attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali o per interventi di nuova costruzione in seguito a demolizione, purché nel rispetto dei parametri architettonici e dei materiali tradizionali.

5. Per gli immobili siti in aree svantaggiate la misura massima del contributo è pari al 65 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 40.000 euro.

6. In caso di utilizzo di imprese, maestranze e prodotti regionali l'ammontare massimo del contributo è incrementato di un ulteriore 20 per cento per interventi di cui ai commi 4 e 5.

7. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4; successivamente provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.

9. Le domande di contributo sono presentate al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici che provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

10. Nel caso di interventi di demolizione e successiva nuova costruzione del fabbricato rurale tradizionale nel rispetto dei parametri architettonici e dei materiali tradizionali i contributi di cui al comma 3 e 4 sono cumulabili.

11. I beneficiari dei contributi di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare al Comune di iscrizione l'avvenuta demolizione o recupero dell'immobile iscritto nella sezione II dei registri di cui agli articoli 2 e 3, in modo da permettere l'aggiornamento del registro stesso.

12. La mancata comunicazione dell'avvenuta demolizione o recupero dell'immobile iscritto nella sezione II dei registri di cui agli articoli 2 e 3 comporta la perdita del diritto al mantenimento della volumetria preesistente.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

Capo V

Misure per la promozione del riuso degli edifici produttivi e delle aree dismesse

Art.11

(Interventi per favorire il riuso degli edifici produttivi e delle aree dismesse)

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti produttivi e di promuovere la riqualificazione e il riuso degli edifici produttivi e delle aree dismesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare forme incentivanti a favore delle imprese che stabiliscono la loro sede negli edifici produttivi e nelle aree dismesse iscritte nella sezione III dei registri di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo la disciplina del presente capo.

Art. 12

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo sono le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede legale nel territorio regionale, che hanno acquisito, anche in via preliminare, la proprietà di edifici produttivi o aree dismesse iscritte nella sezione III dei registri di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge (di seguito Aree dismesse).

2. Ai fini dell'accesso agli incentivi l'impresa deve essere:

- a) di nuova iscrizione nel Registro delle imprese;
- b) ovvero deve essere iscritta nel Registro delle imprese di un'altra regione, purché si impegni a trasferire entro centottanta giorni la sede legale nel territorio regionale;
- c) ovvero, se già presente sul territorio regionale, deve lasciare invariate le sedi già presenti sul territorio regionale e non deve diminuire per almeno due anni dalla presentazione della domanda il numero dei dipendenti e il costo del personale.

Art. 13

(Sostegno finanziario)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), la Sezione per il riuso delle aree dismesse - di seguito denominata Sezione - ai fini dell'attivazione di interventi di agevolazione finanziaria volti a promuovere il riuso degli edifici produttivi e delle aree dismesse nel rispetto delle soglie e intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

Art. 14

(Interventi finanziabili)

1. Le dotazioni della Sezione sono destinate all'attivazione di finanziamenti a tasso zero o agevolato della durata massima di dieci anni a favore dei soggetti di cui all'articolo 12.

2. I costi del servizio e delle operazioni sono a carico dell'Amministrazione regionale che si assume, in toto o in parte, l'onere del pagamento della commissione e degli interessi, se previsti, alla banche convenzionate, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale con apposita delibera a scadenza annuale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati progettualmente a recuperare, riqualificare o riutilizzare edifici produttivi o aree produttive dismesse:

a) messa a norma e manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici e delle aree produttive, al fine del conseguimento di una certificazione attestante il risparmio energetico;

b) bonifica di aree inquinate all'interno dell'area dismessa;

c) demolizione e ricostruzione di edifici all'interno dell'area dismessa;

d) costruzione di opere infrastrutturali necessarie alla riqualificazione dell'area;

e) opere edilizie e urbanistiche accessorie migliorative del contesto urbano.

Art. 15

(Regolamento di attuazione e disposizioni attuative)

1. Con regolamento regionale, da approvare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 14.

2. La Giunta regionale, tenuto conto dell'utilizzo delle risorse a valere sul FRIE, sulla Sezione per il riuso delle aree dismesse, è autorizzata a determinare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, il rientro al bilancio regionale delle disponibilità ivi allocate, nonché a modificare la distribuzione delle risorse.

3. Per la definizione delle modalità operative della sezione e delle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione pro tempore vigente per l'attuazione degli interventi di finanziamento

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

agevolato a valere sul FRIE e sul Fondo sviluppo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

4. Per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al comitato di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 20 dicembre 2012 stipulata con Banca Mediocredito FVG SpA.

Art. 16

(Obblighi dei beneficiari e disciplina dei controlli)

1. I finanziamenti sono subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di dieci anni dall'avvenuto completamento dell'intervento oggetto di finanziamento. E' consentita la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo di cui sopra a condizione che l'attività economica venga mantenuta in essere per il periodo minimo previsto.

2. Il rispetto degli obblighi dei beneficiari, disciplinati dettagliatamente nel regolamento di cui all'articolo 11, è attestato annualmente secondo le modalità e gli effetti disposti dall' articolo 45 della legge regionale 7/2000.

3. Le ispezioni e i controlli nei confronti dei beneficiari sono effettuati conformemente a quanto disposto dal titolo III, capo I, della legge regionale 7/2000 e delle relative modalità attuative, come disciplinate dall'articolo 10.

Art. 17

(Esenzione contributo di costruzione per opere edili su edifici produttivi e aree dismesse)

1. Le costruzioni, gli interventi di edilizia e gli impianti industriali effettuati su edifici produttivi o all'interno della aree dismesse volti al recupero e al riutilizzo delle stesse sono escluse dall'applicazione del contributo di costruzione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 19/2009.

Art. 18

(Contributi per l'installazione di impianti ad alta efficienza energetica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 16 dei contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 200.000 euro,

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

per far fronte alle spese necessarie per l'acquisto e l'installazione di impianti tecnologici a elevata efficienza energetica finalizzata a contenere i costi energetici per l'esercizio dell'attività.

2. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 10 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1; successivamente provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.

4. Le domande di contributo sono presentate al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici che provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

Art. 19

(Riduzione dell'aliquota IRAP)

1. Alle imprese di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al _____ per dieci periodi di imposta si applica l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) del 2,9 per cento del valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale.

2. Nella determinazione dell'acconto dell'Irap dovuto dai soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'_____ si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota del 2,9 per cento disposta dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato nella GUUE n. 379 del 28 dicembre 2006.

4. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a inoltrare all'Amministrazione regionale la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Le modalità di inoltro e il contenuto della dichiarazione sono definiti dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie con provvedimento del Ragioniere generale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

5. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dopo la lettera c ter) è aggiunta la seguente:

<<c quater) 2,9 per cento del valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale secondo quanto stabilito dall'articolo 19, commi da 1 a 4, della legge regionale _____ (Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al _____.>>.

Art. 20

(Pubblicità della sezione produttiva e azioni di marketing territoriale)

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale pubblica la sezione III del registro di cui all'articolo 2 nel portale del marketing territoriale www.businessfvg.it e attiva forme di marketing territoriale al fine di sostenere l'insediamento di nuove attività, anche straniere, nelle aree dismesse del territorio regionale.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 21

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Le definizioni di cui alla presente legge prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati nei regolamenti edilizi comunali.

2. Gli interventi edilizi, le cui istanze o altra documentazione di legge siano state depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo la normativa previgente. Al fine di poter usufruire delle facoltà e delle procedure previste dalla presente legge, è fatta salva la facoltà dei soggetti aventi titolo ai sensi degli articoli 6 e 9 di presentare:

a) nel caso di interventi non ancora iniziati: richieste di modifica e integrazione delle istanze depositate in forza della normativa previgente, unitamente alla completa documentazione richiesta dalla presente legge per l'intervento richiesto;

b) nel caso di interventi già iniziati: richieste di proroga dei termini o varianti secondo quanto previsto dalla presente legge;

c) nel caso di interventi realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 17 della legge regionale 19/2009 e, in assenza o indeterminazione di tali atti,

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o, in assenza di questi, da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio in conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente in base alla normativa previgente e per i quali sia avviata la procedura sanzionatoria: istanze di sanatoria ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 19/2009, purché gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati alla data di presentazione dell'istanza; le istanze devono essere presentate a pena di decadenza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, in materia di Registro regionale degli edifici e delle aree dismesse da istituire in seno all'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica fanno carico alle unità di bilancio 11.3.1.1189 - capitolo 156 e 11.3.2.1189 - capitoli 180 e 182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, fanno carico all'unità di bilancio _____ - capitoli _____, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa di _____ di euro per l'anno _____

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 fanno carico all'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni _____ e del bilancio per l'anno _____. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa di _____ di euro per l'anno _____

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 e seguenti fanno carico all'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni _____ e del bilancio per l'anno _____, con la denominazione "Conferimenti al FRIE per la Sezione per il riuso delle aree dismesse ". Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa di _____ di euro per l'anno _____

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, è autorizzata a variare la dotazione della Sezione in relazione alle necessità e all'andamento degli utilizzi delle risorse conferite al FRIE ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 , e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 , in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18 fanno carico all'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni _____ e del bilancio per l'anno _____. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa di _____ di euro per l'anno _____.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) è il seguente:

Art. 9

(Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica)

1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attività di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per il monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante la raccolta e l'elaborazione di dati e informazioni in via telematica.
2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio la Regione stipula intese con le Amministrazioni pubbliche per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.
3. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo le modalità individuate con decreto del Presidente della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

4. L'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica acquisisce in via telematica tutte le comunicazioni previste dalle leggi in materia di abusivismo urbanistico-edilizio. La trasmissione telematica attraverso il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione sostituisce a ogni effetto le comunicazioni cartacee da trasmettere alla Regione, previste dalle altre disposizioni in materia, ivi compresi gli elenchi mensili redatti dai Segretari comunali in forza delle disposizioni statali. L'Osservatorio comunica alla struttura regionale competente le informazioni necessarie all'avvio dei procedimenti di competenza.

5. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati sul sito web della Regione.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) è il seguente:

Art. 5

(Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;
- b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
- c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e residenze turistico-alberghiere;
- d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;
- e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:
 - 1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;
 - 2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;
 - 3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;
 - 4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;
- f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;
- g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

- h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;
- i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b);
- j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;
- k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;
- l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
- m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;
- n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;
- o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 13/2010

2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 136, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

3 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

4 Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 136, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Note all'articolo 8

- Il titolo della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 è il seguente: (Disciplina organica dei lavori pubblici).

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è il seguente:

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) è il seguente:

Art. 5

(Costruzioni private)

OMISSIS

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: ⁽⁴⁸⁾

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

⁽⁵¹⁾

OMISSIS

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) è il seguente:

Art. 25

(Gestioni fuori bilancio della Regione)

1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.

2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:

- a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;
- b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;
- c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;
- d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.

3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 17/2008

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 21, L. R. 11/2011

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 2/2012

4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 5/2012

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 11, L. R. 6/2013

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2012 n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) è il seguente:

Art. 4

(Convenzionamento con le banche)

1. Nel rispetto dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2003 n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002) è il seguente:

Art. 5

(Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo)

1. Per assicurare al Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, di seguito denominato FRIE, un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con soggetto idoneo.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina:

- a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa al Comitato di gestione;
- b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;
- c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;
- d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attività prevista dal comma 1;
- e) le modalità con cui viene informata l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;
- f) le procedure connesse alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

3. L'onere per il supporto di cui al presente articolo fa carico al FRIE fino all'affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al soggetto aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara d'appalto europea con procedura aperta.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 3, lettera a), L. R. 2/2012

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 3, lettera b), L. R. 2/2012

3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 101, L. R. 14/2012

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è il seguente:

Art. 45

(Obblighi dei beneficiari)

1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 13/2002

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 13/2002

- Il titolo III capo I della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è il seguente:

OMISSIS

TITOLO III

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE
IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALECAPO I
CONTROLLI

OMISSIS

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) è il seguente:

Art. 32

(Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche di cui all' articolo 29, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, o destinati allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 29, nonché di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole di cui all' articolo 30, comma 1, lettera a), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di costruzione previsto dall' articolo 29 le costruzioni o gli impianti industriali posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale, così come recepiti dagli strumenti urbanistici comunali in attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione regionale, nonché le costruzioni o gli impianti produttivi posti nell'ambito degli agglomerati di interesse comunale, dotate di piani per insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modifiche.

Nota all'articolo 19

- Il titolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è il seguente: (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) è il seguente:

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

Art. 17

(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia, tra i quali:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;
- b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti anche la completa demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria, sagoma e sedime;
- d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici;
- d bis) l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;
- e) la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti non realizzabili ai sensi dell'articolo 16 e che comportino un aumento fino al 20 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;
- f) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggiali aggettanti, fino alla larghezza massima di 1,60 metri lineari, di balconi, rampe, scale aperte, cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino;
- g) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che alterino la sagoma dell'edificio;
- h) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A e B o singoli edifici a esse equiparati o che interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico;
- i) gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee lungo la viabilità pubblica esistente, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete e di impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico e gli impianti idraulici agrari;
- j) la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività edilizia libera;
- k) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture;
- l) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non è possibile rispettare il predetto limite; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla segnalazione certificata di inizio attività che:

- a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- b) non modificano la destinazione d'uso e la categoria d'intervento edilizio;
- c) non alterano la sagoma dell'edificio;
- d) non recano comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica;
- e) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, le denunce di inizio attività in variante di cui al comma 2 costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o della denuncia di inizio attività dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall' articolo 26, comma 1, costituendo variante di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

PROPOSTA DI LEGGE N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

Note:

- 1 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 70, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
- 2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 141, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
- 5 Parole sostituite al comma 2 da art. 141, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012"

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) è il seguente:

Art. 50

(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e sanatoria)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all' articolo 17 , in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.000 euro, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 2.
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile e irroga la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
3. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma di 516 euro a titolo di oblazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 26, comma 7, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 150 euro. La medesima sanzione è applicata nel caso di omessa presentazione della documentazione prevista dall' articolo 26, comma 1.
5. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, ovvero alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili all' articolo 17, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.
6. Nei casi previsti dal comma 5 non trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.
7. La mancata segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 17 non comporta, salva diversa previsione della legge dello Stato, l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e successive modifiche. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle altre sanzioni previste dal presente articolo o il rilascio del titolo in sanatoria.
8. La richiesta di sanatoria sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni del presente capo.

Note:

- 1 Parole soppresse al comma 1 da art. 158, comma 1, L. R. 26/2012
- 2 Parole sostituite al comma 1 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
- 3 Parole sostituite al comma 2 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
- 4 Parole sostituite al comma 4 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
- 5 Parole sostituite al comma 7 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
- 6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012